



COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Prot. 0034 del 03 GEN. 2023

N. 153 del 30/12/2022

OGGETTO:	CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PARTE NORMATIVA E ECONOMICA ANNO 2022. ATTO UNILATERALE DEL 29.12.2022. PROVVEDIMENTI. ADEMPIMENTI CONNESSI
----------	--

L'anno Duemilaventidue questo giorno trenta del mese di Dicembre ore 17,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto in seduta pubblica risultano presenti ed assenti i Sigg.:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1	Dott. LISTA Nicola	Sindaco	x	
2	Avv. BERNARDO Andrea	Vice Sindaco	x	
3	PICERNO Roberta	Assessore	x	

Assegnati n. 3 - In carica n. 3 - Presenti n.3 - Assenti n.0

Presiede il Dott. LISTA Nicola in qualità di Sindaco;

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa PANZARDI Filomena.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti,

DICHIARA

aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.i.;

Letto lo Statuto Comunale;

LA GIUNTA COMUNALE

ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nella fase preventiva della formazione dell'atto, è stato espletato il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile da parte del Responsabile del Servizio I Gestione risorse umane-Tributi-Economico/Finanziario-Contabilità;

DATO ATTO, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile, ex art. 3 L. 213/2012 di modifica ed integrazione del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO che costituiscono riferimento normativo del presente atto:

- L'art. 33 legge 28.12.2002, n. 289;
- Gli artt. 40 e 40 bis D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
- L'art. 1, comma 200, legge 23.12.2005, n. 266;
- L'art. 31 legge 28.12.2002, n. 289;
- La legge 24.12.2003, n. 350;
- La legge 30.12.2004, n. 311, ed in particolare l'art. 1, comma 91;
- L'art. 9, comma 2 bis, d.l. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- La legge 23.12.2014, n. 190;
- L'art. 1, comma 236, legge 28.12.2015, n. 208;
- L'art. 23 D.Lgs 25.05.2017, n. 75;
- L'art. 33, comma 2, ultimo capoverso, D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito in legge 28.06.2019, n. 58;
- I CC.CC.NN.LL. Comparto Regioni – Autonomie Locali del 31.03.99, del 01.04.99, del 14.09.2000, del 5.10.2001, del 22.01.2004, del 09.05.2006, del 11.04.2008, del 31.07.2009, se ed in quanto tutt'ora applicabili;
- Gli artt. 67 e segg. C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 del 21.05.2018, di disciplina della costituzione e utilizzo delle risorse decentrate integrative, stante l'art. 80, comma 4, del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022;

DATO ATTO che il CCNL del 21/05/2018 è intervenuto per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2018 e si rinnova tacitamente di anno in anno in mancanza di disdetta da una delle parti, restando ultrattive in caso di disdetta le sue disposizioni fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL per il triennio successivo, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del medesimo CCNL 21.05.2018;

RILEVATO che alla data odierna non è stato stipulato il CCI parte normativa in attuazione degli artt. 7 e 8 del CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 del 21/05/2018, avendo provveduto a costituire il fondo del personale non dirigente per gli anni 2022 e precedenti – Fondo risorse decentrate 2022 per effetto della determinazione del Responsabile Servizio Gestione risorse umane-Tributi-Economico/Finanziario-Contabilità n. 37 reg. 238 del 13.06.2022;

RIVELATO che questo Ente per diversi anni non ha proceduto alla contrattazione collettiva integrativa parte economica, nulla ostando all'applicazione degli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico, a norma dell'art. 2, comma 3, del CCNL del 21.05.2018;

RITENUTO pervenire alla definizione della CCI per la parte normativa ed economica – anno 2022;

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e le risorse disponibili previste per finanziare il trattamento economico accessorio complessivo per l'anno 2022;

RICHIAMATE le delibere:

- Della Corte dei Conti Sezione della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. FVG/ 6 /2018/PAR del 01.02.2018;
- Della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria n. 14/2018/PAR del 05.02.2018;
- Della Corte dei Conti Sezione autonomie n. 6/SEZAUT/2018/QMIG;

RICHIAMATE le istruzioni della circolare del Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012, altresì:

- della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica del 13 maggio 2010, n. 7, Contrattazione integrativa. Indirizzi applicativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 2010;
- delle lettere circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica n.1 del 17 febbraio 2011 (Applicazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Intesa del 4

febbraio 2011. Decorrenze) e n.7 del 5 aprile 2011 (Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: chiarimenti applicativi);

- della circolare n. 12 del 15.04.2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria dello Stato (Applicazione dell'art. 8 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica);
- del manuale della procedura della contrattazione decentrata integrativa – Comparto Regioni e Autonomie Locali pubblicato dall'ARAN il 01.07.2013 per comodità di verifica dei vincoli di spesa;
- dei chiarimenti diramati dal Ministero dell'Economie e delle Finanze con circolare n. 20 prot. n. 39875 del 08.05.2015;

nonché si è fatto riferimento a quanto chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con:

- la circolare n. 25 del 19.07.2012;
- la circolare n. 20 del 08.05.2015;
- la circolare n. 32 del 23.12.2015;
- la circolare n. 12 del 23.03.2016;
- la circolare n. 5 del 10.02.2016;

CONSIDERATO che le risorse accessorie anno 2022, come quantificate con determinazione del Responsabile Servizio Gestione risorse umane-Tributi-Economico/Finanziario-Contabilità n. 37 reg. 238 del 13.06.2022 ammontano ad € 44.842,39, che per effetto delle decurtazioni applicate per rispetto delle previsioni contenute nell'art. 23, comma 2, D.L.gs 25.05.2017, n. 75, e nell'art. 32, comma 2, ultimo capoverso, D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito in legge 28.06.2019, n. 58, della costituzione del Fondo delle P.O., si riduce nell'importo liberamente contrattabile € 2.210,90;

RICHIAMATO l'atto di indirizzo dell'organo di direzione politica, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 23.11.2022, esecutiva ai sensi di legge;

ACQUISITO:

- che le parti datoriale e sindacale sono state convocate infruttuosamente per la mancata partecipazione delle OO.SS. di categoria nelle riunioni convocate come segue:
 - Convocazione prot. n. 6148 del 01.12.2022 per la riunione del 15.12.2022;
 - Convocazione prot. n. 6430 del 15.12.2022 per la riunione del 23.12.2022;
 - Convocazione prot. n. 6601 del 23.12.2022 per la riunione del 29.12.2022;
- che ormai non è possibile definire l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Parte Normativa e Parte Economica Anno 2022 nel corso dell'esercizio in corso;
- che la piattaforma dell'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Parte Normativa e Parte Economica Anno 2022 all'uopo predisposta dalla Delegazione trattante di parte datoriale è stata trasmessa con nota prot. n. 6148 del 01.12.2022 senza reclami;
- che ai sensi dell'art. 8, comma 5, del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, occorre provvedere in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione, allo scopo di evitare l'oggettivo pregiudizio sulla funzionalità dell'Ente derivatone, atteso che si è ormai alla fine dell'anno di riferimento, fermo restando che occorre proseguire le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo;

VISTO l'Atto unilaterale del 29.12.2022 al prot. n. 6658 del 29.12.2022, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 5, e degli artt. 67 e segg., del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, sono stati stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo ripartizione e la destinazione delle risorse del fondo risorse decentrate per l'anno 2022;

DATO ATTO che in relazione all'Atto unilaterale del 29.12.2022 al prot. n. 6658 del 29.12.2022 di destinazione del fondo risorse contrattazione integrativa per l'anno 2022 sussiste:

- corrispondenza con le indicazioni contenute nelle direttive diramate da questo Collegio, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati ivi espressamente indicati;
- conformità dei contenuti contrattuali anche con gli obiettivi e i programmi generali dell'Ente;
- convergenza con le linee di politica sindacale e del personale perseguite dall'Ente;
- utilizzo efficiente, efficace ed economico delle risorse disponibili;

- adeguamento del contratto integrativo alla soluzione dei problemi organizzativi e funzionali dell'Ente;
- coerenza dei costi del contratto integrativo con le indicazioni di carattere finanziario contenute nelle direttive e compatibilità degli stessi con i vincoli di bilancio e con le altre norme contrattuali in materia di quantificazione delle risorse;
- rispetto delle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

PER QUANTO ESPOSTO;

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **DI PRENDERE ATTO** di quanto esposto in narrativa e che in questa sede si intende interamente riportato a farne parte integrante e sostanziale;
2. **DI PRENDERE ATTO** dell'Atto unilaterale del 29.12.2022 al prot. n. 6658 del 29.12.2022, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 5, e degli artt. 67 e segg., del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, sono stati stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo ripartizione e la destinazione delle risorse del fondo risorse decentrate per l'anno 2022;
3. **DI PROVVEDERE** in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, in conformità all'Atto unilaterale del 29.12.2022 al prot. n. 6658 del 29.12.2022, allo scopo di evitare l'oggettivo pregiudizio sulla funzionalità dell'Ente derivatone, atteso che si è ormai alla fine dell'anno di riferimento, fermo restando che occorre proseguire le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo;
4. **DI INCARICARE** il Presidente della delegazione trattante a convocare la Delegazione Trattante allo scopo di pervenire in tempi celeri alla conclusione del Contratto Collettivo Integrativo Parte Normativa e Parte Economica Anno 2022;
5. Di evidenziare che il totale Fondo da distribuire per l'anno 2022 € 49.417,15 viene evidenziato come segue:
 - ✓ **INDENNITA' DISAGIO € 428,36** da riconoscere ai due dipendenti cat. B e al dipendente di cat. C addetti al Servizio II – Amministrativo e affari generali per lo svolgimento di attività disagiate;
 - ✓ **INDENNITA' DI TURNO € 1.782,54**, da corrispondere nella stretta osservanza delle disposizioni contrattuali al personale di cat. C addetto al Servizio IV – Servizio Polizia Locale;
 - ✓ **ISTAT € 500,00** come da disposizioni ministeriali;
 - ✓ **INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE € 2.000,00** come da regolamento;
 - ✓ **COMPENSO COMPONENTI UFFICIO DI COORDINAMENTO E DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DISCARICA € 16.000,00** come da atto di costituzione;
 - ✓ **FONDO P.O. € 20.376,96**;
 - ✓ **INDENNITA' DI COMPARTO, PEO, ONERI DI RICLASSIFICAZIONE € 8.329,29**;
 - ✓ **PRODUTTIVITA' € 0,00** atteso la limitata disponibilità di fondi.
6. **DI DARE ATTO** che i fondi trovano la seguente copertura finanziaria:
 - a) € 16.000,00 compenso componenti ufficio discarica sul capitolo 1953.10 del bilancio di previsione 2022/2024;
 - b) € 2.000,00 incentivo funzioni tecniche sul capitolo 1114 del bilancio di previsione 2022/2024;
 - c) € 500,00 istat sul capitolo 1116 del bilancio di previsione 2022/2024;

d) per quanto riguarda l'importo residuo trova copertura sui capitoli degli stipendi dei dipendenti.

7. **DI TRASMETTERE** il presente atto al presidente della delegazione trattante di parte datoriale;
8. **DI PRENDERE ATTO** che il presente provvedimento contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale informatico sarà trasmesso in elenco ai Capogruppo Consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 D.L.gs. 18/08/2000, n. 267;
9. **DI RENDERE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile , con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs 18.08.2000 n. 267, e ss.mm.ii



Visto: sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica e amministrativa e contabile si dichiara di aver espresso parere come riportato nel testo deliberativo.

Il responsabile del servizio interessato

F.to Dott.ssa Rosa CAVALLO

Il responsabile del servizio finanziario

F.to Dott.ssa Rosa CAVALLO

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Il Presidente

F.to Dott. Nicola LISTA

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dalla data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni continui e consecutivi. *REG. N. 005*

Dalla residenza Municipale, li **03 GEN. 2023**

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione, contestualmente all'affissione viene data comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Dalla residenza Municipale, li **03 GEN. 2023**

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **30 DIC. 2022** perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii..

Dalla residenza Municipale, li **03 GEN. 2023**

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Dalla residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale

F.to Dott. _____

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Dalla residenza Municipale, li **03 GEN. 2023**

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Filomena PANZARDI





COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

Prot. n. 6658

Li, 29 DIC. 2022

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
PARTE NORMATIVA E PARTE ECONOMICA
ANNO 2022
ATTO UNILATERALE DEL 29.12.2022

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 11:30 nella sala consiliare si è riunita la delegazione trattante di parte pubblica convocata con nota prot. n. 6601 del 23.12.2022, come segue:

DELEGAZIONE TRATTANTE			
Parte Datoriale	Cognome e nome	Presente	Assente
Segretario Comunale - Presidente	Panzardi Filomena	X	
Responsabile del Servizio I – Gestione risorse umane – Tributi -Economato/Finanziario – Contabilità - Componente	Cavallo Rosa	X	
Responsabile del Servizio II – Amministrativo e affari generali - Componente	Santamaria Liliana	X	
Responsabile del Servizio III Servizio lavori pubblici, infrastrutture, espropri. Manutenzione beni immobili comunali - Componente	Tito Egidio	X	
Responsabile del Servizio IV – Servizio Polizia Locale - Componente	Mango Franco		X
Parte Sindacale			
R.S.U.	Modarelli Pasquale		X
Rappresentante _____ CGIL			X
Rappresentante _____ CISL			X
Rappresentante _____ UIL FPL			X
Rappresentante _____ C.S.A. RAL			X
Totale presenti		4	6

LA DELEGAZIONE TRATTANTE – PARTE DATORIALE

PRENDE ATTO

Che è trascorsa oltre un'ora da quella stabilita per la riunione indetta con nota prot. n. 6601 del 23.12.2022, ad oggetto "Definizione dell'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Parte Normativa e Parte Economica Anno 2022" e che nessun Rappresentante della Parte Sindacale si è presentato per dare l'avvio alla contrattazione in esame.

Che le parti datoriale e sindacale sono state convocate infruttuosamente per la mancata partecipazione delle OO.SS. di categoria nelle riunioni convocate come segue:

- Convocazione prot. n. 6148 del 01.12.2022 per la riunione del 15.12.2022;
- Convocazione prot. n. 6430 del 15.12.2022 per la riunione del 23.12.2022;
- Convocazione prot. n. 6601 del 23.12.2022 per la riunione del 29.12.2022;

Che ormai non è possibile definire l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Parte Normativa e Parte Economica Anno 2022 nel corso dell'esercizio in corso;

Che la piattaforma dell'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Parte Normativa e Parte Economica Anno 2022 all'uopo predisposta dalla Delegazione trattante di parte datoriale è stata trasmessa con nota prot. n. 6148 del 01.12.2022 senza reclami;



Che ai sensi dell'art. 8, comma 5, del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, occorre provvedere in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione, allo scopo di evitare l'oggettivo pregiudizio sulla funzionalità dell'Ente derivatone, atteso che si è ormai alla fine dell'anno di riferimento;
Che occorre proseguire le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo in esame;

TANTO PRESO ATTO


LA DELEGAZIONE TRATTANTE – PARTE DATORIALE

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, provvede in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo "Parte Normativa e Parte Economica Anno 2022" fino alla successiva sottoscrizione, come di seguito riportato.

Incarica il Presidente a trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. di categoria e alla RSU, alla Giunta Comunale per gli adempimenti di competenza, e a convocare la Delegazione Trattante allo scopo di pervenire in tempi celeri alla conclusione del Contratto Collettivo Integrativo Parte Normativa e Parte Economica Anno 2022.

I lavori hanno termine alle ore 12:30.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA DELEGAZIONE DI PARTE DATORIALE:		FIRME
Presidente	Panzardi Filomena	
Componente	Cavallo Rosa	
Componente	Santamaria Liliana	
Componente	Tito Egidio	



PREMESSA

Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo ed il modello di relazioni sindacali, così come previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 21 maggio 2018, sono gli strumenti offerti per valorizzare le persone che lavorano nell'Ente, accompagnare il cambiamento e la riqualificazione, rafforzare le forme di partecipazione e condivisione dei valori di servizio quale cardine su cui articolare professionalità, competenza, merito e produttività.

QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE


Il presente C.D.I. si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indicato. Esso va interpretato in modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento i principi fondamentali nonché le disposizioni recate dalle norme di legge, e le clausole contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro sottoscritto definitivamente in data 21 maggio 2018 e nei C.C.N.L. di comparto vigenti nella misura in cui risultano compatibili:

- ❖ D.L.gs. 165/2001 «Testo Unico sul Pubblico Impiego», come modificato dal D.L.gs n.75/2017 ed in particolare l'art.40;
- ❖ Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, come approvato con D.G.C. n. 56 del 08.05.2019, modificato con D.G.C. n. 124 del 22.09.2022;
- ❖ C.C.N.L. comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018, e, per quanto non disapplicato, le disposizioni dei precedenti C.C.N.L. Regioni e Autonomie Locali;
- ❖ C.C.N.L. comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022 se ed in quanto già applicabile.

Il presente contratto è sottoscritto in corso di prima applicazione del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019/2021 siglato il 16.11.2022, con conseguente validità annuale sia per la parte normativa che per la parte economica per il solo anno 2022.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 23.11.2022 è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale tra cui è stato individuato il Presidente nella persona del Segretario Comunale oltre che i responsabili dei servizi, titolari di posizione organizzativa.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 23.11.2022 sono state diramate le direttive per la contrattazione collettiva integrativa parte normativa e parte economica avente validità annuale 2022.



I soggetti sindacali titolari della "contrattazione decentrata" che del "confronto" sono l'R.S.U. e i rappresentanti territoriali delle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL.

Gli istituti contrattuali disciplinati sono esclusivamente quelli, che comporteranno riflessi sulla parte economica della contrattazione.

PARTE PRIMA NORMATIVA 2022-2024

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria

1. Il presente contratto decentrato integrativo si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l'Ente, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, a tempo pieno e a tempo parziale.
2. Esso ha validità per il solo anno 2022, conservando comunque la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo per effetto del principio di ultrattività.

Art. 2

Interpretazione autentica


1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione delle norme del presente Contratto Decentrato Integrativo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano per chiarire in maniera consensuale il significato della clausola controversa.
2. La parte interessata invia alle altre richiesta scritta. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve, comunque, fare riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. Le parti che hanno sottoscritto il Contratto Decentrato Integrativo si incontrano entro 30 giorni dalla richiesta e definiscono contestualmente il significato della clausola controversa.
4. L'eventuale interpretazione sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo.
5. Gli accordi di interpretazione autentica del Contratto Decentrato Integrativo hanno effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie da essi regolate.

TITOLO II – RELAZIONI SINDACALI

Art. 3

Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dell'ente e delle organizzazioni sindacali, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di un sistema stabile di relazioni sindacali, improntato alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. Esso si articola nei seguenti modelli relazionali:
 - a) partecipazione;
 - b) contrattazione integrativa.
3. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale degli enti, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
 - a) informazione;
 - b) confronto;
 - c) organismi paritetici di partecipazione.
- 4) La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti.



Art. 4

Informazione

1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'ente, a tutti i soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. A titolo semplificativo per dati ed elementi conoscitivi si intendono tutti gli atti adottati o formati dall'Amministrazione in merito alla materia oggetto di informazione.
3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali è previsto il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.

Art. 5

Confronto

1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'ente intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, ente e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi. L'incontro può anche essere proposto dall'ente, contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto:
 - a) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro;
 - b) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
 - c) l'individuazione dei profili professionali;
 - d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
 - e) i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità;
 - f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 165/2001;
 - g) la verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate;
 - h) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione;
 - i) le linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative.

Art. 6

Assemblee sindacali

1. I dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per 12 ore annue pro-capite, senza decurtazione della retribuzione.
2. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno sono comunicate all'Ufficio Personale - Area Amministrativa, di norma, con tre giorni consecutivi di preavviso rispetto alla data individuata.
3. I Responsabili dei rispettivi Servizi trasmettono al Responsabile del Servizio I Gestione risorse umane-Tributi-Economico/Finanziario-Contabilità l'elenco dei dipendenti partecipanti entro i tre giorni lavorativi successivi all'assemblea. La partecipazione all'assemblea è comprensiva dei tempi di spostamento.
4. Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea riservata al personale turnista è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.
5. L'amministrazione fornisce i locali, eventualmente anche convenzionandosi con altri enti, per lo svolgimento dell'assemblea compatibilmente con le attività di servizio e si impegna, in ogni caso, ad individuare a proprie spese altri locali qualora non fossero disponibili quelli dell'ente. Il personale operante fuori dalla sede cui si svolge l'assemblea è autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario, al raggiungimento della sede dell'assemblea, che si ritiene in mezz'ora prima e mezz'ora dopo l'orario fissato per l'assemblea stessa.

Art. 7

Diritti e agibilità sindacali

1. L'amministrazione assicura idoneo locale per le attività della RSU e delle Organizzazioni Sindacali.
2. Le RSU e OO.SS. gestiscono il monte ore di permessi sindacali, per la parte di propria competenza, nei limiti quantificati annualmente dall'amministrazione in conformità alla disciplina prevista dal vigente C.C.N.Q..
3. La struttura sindacale di appartenenza e/o l'RSU, comunicano via e-mail con congruo anticipo (*possibilmente non inferiore a tre giorni*) all'Ufficio Gestione Risorse Umane - Servizio I - Gestione Risorse Umane - Tributi -

Economico/Finanziario – Contabilità l'utilizzo dei permessi sindacali, con l'esatta indicazione della tipologia di permesso richiesta, individuando i nominativi dei dirigenti sindacali che fruiscono del permesso.

4. I lavoratori individuati quali dirigenti sindacali sono tenuti ad informare il Servizio di appartenenza in merito alla necessità di utilizzo del permesso sindacale, prima di assentarsi dal luogo di lavoro.

5. Non possono essere penalizzati sulla valutazione dell'apporto individuale all'ente i lavoratori che fruiscono di agibilità sindacali o i componenti della RSU, nonché delegati delle sigle rappresentative che hanno sottoscritto il C.C.N.L..

Art. 8

Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal C.C.N.L., tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.

2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:

- a) la RSU;
- b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L.

3. In applicazione del presente CDI, il Presidente della delegazione di parte datoriale, che presiede la contrattazione, verifica all'inizio di ogni incontro, la titolarità della rappresentanza dei soggetti presenti al tavolo della trattativa.

4. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

5. Sono oggetto della presente contrattazione integrativa:

- a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo;
- b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
- c) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
- d) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
- e) la correlazione tra i compensi e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- f) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
- g) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;

6. Della riunione di delegazione trattante, viene redatto sintetico verbale che riassume i contenuti della discussione.

TITOLO III – POLITICHE PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE.

Art.9

Area delle posizioni organizzative

1. Gli incarichi di posizione organizzativa sono stati definiti con il nuovo assetto delle posizioni organizzative, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 22.09.2022, esecutiva ai sensi di legge.

2. Per il conferimento degli incarichi si terrà conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale.


3. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato.

4. L'ente prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisisce in contraddittorio, le osservazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.

5. La stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico. In tal caso sarà redatto un verbale che verrà messo a disposizione dell'interessato.

6. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza. In caso di revoca per mutamenti organizzativi, la retribuzione di risultato verrà corrisposta in proporzione al periodo dell'incarico effettivamente svolto.

7. In caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma precedente, si può determinare un corrispondente ampliamento del Fondo risorse decentrate, nel rispetto dei vincoli normativi e di bilancio.



8. Il trattamento economico accessorio del personale titolare delle posizioni di cui al presente articolo è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

9. L'importo della retribuzione di posizione per il personale di cat. D varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità e per il personale di cat. C varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. L'ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa.

10. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto vengono definiti i seguenti criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei dipendenti incaricati di Posizione organizzativa (da ora solo P.O.):

- a) nell'ambito delle risorse complessive finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le P.O., l'ente destina una quota almeno del 20% per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle medesime P.O.;
- b) Il fondo come determinato alla lettera a) viene suddiviso tra le P.O. sulla base del sistema di misurazione e valutazione vigente nell'Ente per le P.O.
- c) ciascun responsabile concorre al raggiungimento degli obiettivi di risultato definiti nel Piano delle performance unitamente al Piano esecutivo di gestione;
- d) al termine del periodo di riferimento il Nucleo di Valutazione provvede alla valutazione dei responsabili di posizione organizzativa sulla base delle apposite schede di valutazione definite nel sistema di misurazione e valutazione della performance dell'ente tenendo conto dei fattori ivi dettagliati;
- e) nel caso di rapporti di lavoro part-time o per prestazioni lavorative parziali nel corso dell'anno (*assunzioni/cessazioni in corso d'anno, assenze prolungate dal servizio, ecc.*), il punteggio totale attribuito al dipendente verrà opportunamente proporzionato.


11. Per ciò che riguarda la correlazione tra i compensi ex art. 18, comma 1, lett. h) del C.C.N.L. 21.05.2018 e la retribuzione di risultato delle P.O., le parti, in attuazione all'art. 7, comma 4, lettera j), del medesimo C.C.N.L., concordano che la retribuzione di risultato subisca le seguenti riduzioni:

Incentivi		Retribuzione di risultato
Importo		RIDUZIONE
Da	A	%
0	15.000,00	zero
Da 15.001,00	25.000,00	10%
Da 25.001,00	35.000,00	20%
Da 35.001,00	50.000,00	30%
DA 50.001,00	70.000,00	40%
OLTRE 70.001,00		50%

12. Gli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

13. Ai titolari di posizione organizzativa, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori:

- a) l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del C.C.N.L. del 6.7.1995, ai sensi dell'art. 35 del C.C.N.L. del 14.9.2000;
- b) i compensi ISTAT, ai sensi dell'art. 70 ter;
- c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del C.C.N.L. del 14.9.2000; tali compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia stata l'acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse;
- d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell'art. 39, comma 3, del C.C.N.L. del 14.9.2000, introdotto dall'art. 16, comma 1, del C.C.N.L. del 5.10.2001;
- e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art. 40 del C.C.N.L. del 22.1.2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali;
- f) i compensi di cui all'art. 56-ter, previsti per il personale dell'area della vigilanza;
- g) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 2016;



- ✓ i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell'art.9 della legge n.114 del 2014;
- ✓ i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della legge n. 326 del 2003; ai sensi dell'art.6 del C.C.N.L. del 9.5.2006;
- ✓ i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell'evasione dei tributi locali, ai sensi dell'art.3, comma 57, della legge n.662 del 1996 e dall'art.59, comma 1, lett. p), del D.L.gs.n.446 del 1997;
- ✓ i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b), del D.L. n.437 del 1996, convertito nella legge n.556/1996, spese del giudizio.

Art.10


Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività. Costituzione.

1. La determinazione annuale delle risorse da destinare all'incentivazione del merito, allo sviluppo delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della prestazione ed alla produttività, nonché ad altri istituti economici previsti nel presente contratto, è di esclusiva competenza dell'Amministrazione. L'amministrazione invia ai soggetti sindacali la quantificazione del fondo e gli stessi possono formulare rilievi ed osservazioni.
2. La costituzione complessiva del Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività (*Fondo per le risorse decentrate*) è approvata dagli organi competenti, distinguendo la parte relativa alle "risorse stabili" dalla parte relativa alle "risorse variabili".
3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:
 - a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997 (*sponsorizzazioni*), anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. D) del C.C.N.L. dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del C.C.N.L. del 5.10.2001;
 - b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
 - c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
 - d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. C) del C.C.N.L. 21.05.2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
 - e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del C.C.N.L. dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;
 - f) delle risorse di cui all'art. 54 del C.C.N.L. del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;
 - g) delle integrazioni alla componente variabile del fondo, a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) del C.C.N.L. 21.05.2018 ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi, limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e).
4. Gli enti possono destinare apposite risorse ai sensi dell'art. 67, comma 5, lett. b), del C.C.N.L. 21.05.2018 alla componente variabile di cui al comma 5, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse per l'erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

Art.11

Strumenti, premialità, indennità. Utilizzo.

1. Trovano applicazione fino alla sottoscrizione definitiva del presente CCI le indennità in godimento.
2. L'erogazione di premi legati alla performance avrà luogo solo se il relativo ciclo sia stato rispettato e, quindi, gli obiettivi siano stati portati a conoscenza a tempo debito, potendo procedere al loro riconoscimento, in questo caso con le regole contenute nel presente CCI e con il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.
3. Sono introdotti nuovi istituti previsti dal CCNL, quali l'indennità condizioni di lavoro applicabili solo a seguito della firma del presente CCI posteriore allo stesso CCNL.
4. La parte stabile del fondo salario accessorio del personale dipendente è destinata a finanziare in via prioritaria gli istituti economici stabili individuati nell'art. 68, comma 1, del CCNL, costituendone importo consolidato, e quindi:
 - a) progressioni economiche storiche nella categoria;
 - b) differenziale delle progressioni economiche storiche nella categoria;
 - c) indennità di comparto.



5. La parte stabile del fondo salario accessorio del personale dipendente, detratta quella destinata agli istituti di cui al precedente comma 2, è destinata ai seguenti istituti economici:

- a) indennità di disagio;
- b) indennità di turnazione.

6. Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.

7. Le parti possono definire la correlazione tra gli importi dei premi individuali legati alla performance e particolari compensi che specifiche disposizioni di legge prevedono a favore del personale.

Art.12

Premi correlati alla performance organizzativa e alla performance individuale

1. Premio correlato alla performance organizzativa

- a) Le risorse destinate annualmente alla performance organizzativa vengono erogate in base al raggiungimento degli obiettivi predefiniti nel DUP, nel PEG, nel Piano della performance relativi all'Amministrazione nel suo complesso e/o alle singole strutture organizzative, nell'anno di riferimento.
- b) Le risorse complessive vengono ripartite in via previsionale tra obiettivi di particolare rilevanza, il cui valore economico è determinato in sede di quantificazione delle risorse variabili e il cui contenuto è sviluppato nel PEG e nel Piano della Performance.
- c) I premi correlati alla performance organizzativa vengono erogati a consuntivo ai dipendenti interessati in base al contributo individuale di ciascuno di essi al raggiungimento degli obiettivi di Ente e/o della struttura organizzativa di appartenenza, come da apposita dichiarazione da parte del competente Responsabile.

2. Premio correlato alla performance individuale

- a) Le risorse destinate alla performance individuale, al netto di quelle per la "*differenziazione del premio individuale*", vengono erogate secondo i criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione della performance in base al raggiungimento degli obiettivi individuali predefiniti nel DUP, nel PEG e nel Piano della performance, e negli obiettivi assegnati singolarmente, per l'anno di riferimento, nonché in relazione alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi di ciascun dipendente.
- b) I premi correlati alla performance individuale vengono erogati a consuntivo ai dipendenti in base al punteggio attribuito nell'apposita scheda di valutazione definita nel sistema di misurazione e valutazione della performance.
- c) Le parti prendono atto che tale quota potrà subire un aumento o una diminuzione per effetto del possibile ricalcolo del fondo per le risorse decentrate per l'anno di riferimento, a seguito di eventuali sopraggiunte modifiche legislative o diverse interpretazioni giurisprudenziali in materia di vincoli sul trattamento accessorio del personale.
- d) Il fondo destinato alla performance individuale, al netto della quota per la "*differenziazione del premio individuale*", viene suddiviso tra i dipendenti in quote uguali.
- e) Per poter essere valutati e concorrere all'erogazione delle somme previste per la performance individuale, è necessario che il lavoratore a tempo determinato o somministrato abbia svolto attività lavorativa nell'ente, per almeno 180 giorni effettivi, nell'arco dell'anno solare.
- f) Nel caso di rapporti di lavoro part-time o per prestazioni lavorative parziali nel corso dell'anno (assunzioni/cessazioni in corso d'anno, assenze prolungate dal servizio, ecc.), il punteggio totale attribuito al dipendente verrà opportunamente proporzionato.

3. Si stabilisce che il premio correlato alla performance individuale ai dipendenti subisce riduzioni in caso di riconoscimento di compensi per:

- a) incentivi per funzioni tecniche in base all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e sue successive modificazioni;
- b) ulteriori compensi derivanti da specifiche disposizioni di legge di cui all'art. 67 comma 3 lett. c). (condono edilizio, Istat, avvocatura ecc.), secondo la tabella di seguito riportata:



Incentivi		PREMIO PERFORMANCE
Importo		RIDUZIONE
Da	A	%
0	15.000,00	zero
Da 15.001,00	25.000,00	10%
Da 25.001,00	35.000,00	20%
Da 35.001,00	50.000,00	30%
DA 50.001,00	70.000,00	40%
OLTRE 70.001,00		50%

4. Sul rispetto delle fasi, dei tempi e delle modalità della valutazione i dipendenti possono attivare, mediante richiesta motivata, una procedura di conciliazione ai fini della verifica della correttezza dell'applicazione del sistema.

5. Il valutato può presentare la richiesta al Nucleo di Valutazione, entro 10 giorni dalla comunicazione del risultato della valutazione individuale. Laddove ritenuta ammissibile la richiesta, il Nucleo di Valutazione convoca il valutatore per verificare la fondatezza dei motivi ivi indicati, promuovere eventuali soluzioni correttive ed informa il valutato sull'esito della verifica.

6. Tale procedura è applicabile esclusivamente al processo di misurazione e valutazione della performance, ed è finalizzata alla soluzione di eventuali situazioni di conflitto insorte tra valutato e valutatore, così da prevenire un possibile contenzioso in sede giurisdizionale.

7. Attesa la ridotta disponibilità di fondi per l'anno 2022 e la fase ormai avanzata dell'annualità in corso non viene destinata alcuna somma al fondo destinato a finanziare i premi correlati alla performance organizzativa e alla performance individuale.

TITOLO IV – COMPENSI PER PARTICOLARI ATTIVITA' O RESPONSABILITA'

Art.13


Principi generali

1. Con il presente contratto, le parti definiscono le condizioni ed i criteri per l'erogazione dei compensi accessori contrattualmente previsti, di seguito definiti "indennità".
2. Le indennità sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le caratteristiche legittimanti il ristoro; non competono in caso di assenza dal servizio a qualsiasi titolo e sono riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridotto (*part-time*) ove previsto.
3. Non assumono rilievo, ai fini della concreta individuazione degli aventi diritto, i profili professionali di appartenenza.
4. L'effettiva identificazione degli aventi diritto, sulla base di quanto stabilito nel presente Capo, è di esclusiva competenza del Responsabile di Servizio.
5. L'indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativi (*quindi, non è riconosciuta per le ordinarie condizioni di «resa» della prestazione*), in termini di rischio, pregiudizio, pericolo, disagio, grado di responsabilità.
6. La stessa condizione di lavoro non può legittimare l'erogazione di due o più indennità.
7. Ad ogni indennità corrisponde una fattispecie o una causale nettamente diversa.
8. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei vari tipi di indennità è riscontrato con cadenza periodica, almeno annuale, a cura del competente Responsabile di Servizio.
9. Tutti gli importi delle indennità di cui al presente Titolo sono indicati per un rapporto di lavoro a tempo pieno per un intero anno di servizio, di conseguenza sono opportunamente rapportati alle percentuali di *part-time* e agli eventuali giorni/mesi di servizio, con le specifiche di seguito indicate.

Art.14

Indennità condizioni di lavoro

1. Gli enti corrispondono un'unica "indennità condizioni di lavoro" destinata a remunerare lo svolgimento di attività disagiate.
2. Si individuano i seguenti fattori rilevanti di disagio:
 - a) prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli; l'esposizione deve essere intensa, sistematica e continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori di analoga categoria;
 - b) prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni sfavorevoli, di orari, di tempi e di modi, ai fini del recupero psico-fisico nell'arco della giornata; la condizione deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori di analoga categoria;



- c) prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni sfavorevoli, di orari, di tempi e di modi, quali lo svolgimento di attività in più uffici, tali da condizionare in senso sfavorevole l'autonomia temporale e relazionale del singolo; la condizione deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori di analoga categoria;
- d) prestazione richiesta e resa dai dipendenti che svolgono attività connotate dal particolare disagio connesso all'espletamento di servizi urgenti "su chiamata" al di fuori della reperibilità. La prestazione richiesta deve essere motivata e posta in essere solo in caso di inderogabile ed effettiva necessità per: fronteggiare eventi che possono determinare situazioni di pericolo o pregiudicare in qualunque modo la garanzia di pubblica incolumità; garantire il servizio di stato civile in tutti i casi disciplinati dall'ordinamento dello stato civile; polizia mortuaria;

3. A specificazione di quanto previsto al precedente art. 13 si stabilisce che la presente indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell'arco del mese.

4. Si conviene che il disagio è una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa del singolo dipendente (di natura spaziale, temporale, strumentale, ecc.), non può coincidere con le ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento, è condizione che si ravvisa in un numero limitato di potenziali beneficiari non assumendo alcun rilievo i profili e/o le categorie professionali di appartenenza.

5. L'erogazione dell'indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato, avviene di norma mensilmente, sulla base dei dati forniti dal responsabile del Servizio di appartenenza, attestante i giorni di esposizione a fattori rilevanti di disagio.

6. L'indennità di cui al presente articolo è commisurata entro i seguenti valori giornalieri:

VALORI GIORNALIERI	
lett. c) art. 15 comma 1	€ 1,00/giorno
lett. a) art. 15 comma 2	€ 1,20/giorno
lett. b) art. 15 comma 2	€ 1,40/giorno
lett. c) art. 15 comma 2	€ 1,60/giorno
lett. d) art. 15 comma 2	€ 1,80/giorno

7. Il fondo destinato a remunerare l'indennità di cui al presente articolo è finanziata per l'importo di € 428,36.

TITOLO V - COMPENSI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Art. 15

Compensi di cui all'art. 68, comma 2, lettera g), CCNL 21 maggio 2018

1. I compensi previsti da disposizioni di legge, si riferiscono a:

- a) incentivi funzioni tecniche (art. 113, d.lgs. 50/2016);
- b) compensi ISTAT (art.70 ter CCNL 21.05.2018)
- c) compensi per avvocatura (art. 27 CCNL 14.09.2000 e R.D.L. 1578/1933);
- d) diritti e oneri destinati a finanziare l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario (art. 32, comma 40 del D.L. 269/2003 convertito nella legge 326/2003).

2. Le relative somme saranno erogate ai dipendenti secondo la disciplina prevista negli appositi Regolamenti comunali, con atto del Responsabile PO del Servizio competente. Per le PO vi provvede il Segretario comunale.

Art. 16

Modalità e criteri per la ripartizione del fondo di cui all'art. 113 del D.L.gs n. 50/2016

1. Il presente articolo disciplina le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie del fondo incentivante "funzioni tecniche" di cui all'articolo 113, del decreto legislativo n. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:

- a) Responsabile dell'attività di programmazione della spesa per investimenti;
- b) Responsabile dell'attività di verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
- c) Soggetti che svolgono attività di predisposizione e controllo della procedura di gara e di esecuzione del



- contratto;
- d) Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
 - e) Direttore dei Lavori ovvero Direttore dell'Esecuzione
 - f) Collaudatore Tecnico-Amministrativo o Certificatore di Regolare Esecuzione, Verificatore di Conformità e Collaudatore Statico;
 - g) Collaboratori dei soggetti di cui ai punti precedenti.

3. Il Responsabile di P.O. competente all'inizio del procedimento costituisce il gruppo di lavoro, attribuisce gli incarichi, definisce le modalità e i tempi di espletamento e individua i collaboratori avendo riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione

4. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) Gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) I lavori in amministrazione diretta;
- c) Gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore o uguale a € 20.000,00 (euro ventimila/00);
- d) I contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

5. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 15% di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.

6. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

7. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici e/ dei servizi e forniture.

8. Per i lavori pari o superiore a € 100.000,00 è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica.

9. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice, purché affidate a mezzo procedura concorrenziale.

10. La percentuale massima stabilita dal Codice è così graduata in ragione dell'importo dell'opera da realizzare:

- Importi minori di € 500.000,00, percentuale del 2%;
- Importi maggiori di € 500.000,00 e minori di € 1.500.000,00, percentuale di 1,90%;
- Importi maggiori di € 1.500.000,00, percentuale di 1,80%.

11. L'importo da corrispondere al personale viene ripartito, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonché dell'entità e complessità dell'opera, servizio o fornitura da realizzare, previo accertamento positivo delle attività svolte, da parte del dirigente o responsabile del Servizio competente con i criteri di seguito riportati:

LAVORI	%
Responsabile Unico del Procedimento-Rup	20 - 25
Collaboratori RUP (Personale Amministrativo e Tecnico di Staff)	7 - 15
Direttore Lavori	20 - 25
Ufficio Direzione Lavori (Direttore Operativo, Ispettori di Cantiere)	10 - 20
Incaricato di Collaudo Tecnico-Amministrativo o Regolare Esecuzione	10 - 15
Incaricato Collaudo Statico	10 - 12
Incaricato Verifica Progetti	5 - 10
Incaricato Programmazione Investimenti	5 - 8
Incaricato Procedure di Affidamento	15 - 20

SERVIZI E FORNITURE	%
Responsabile Unico del Procedimento-RUP	20 - 25
Collaboratori RUP (Personale Amministrativo e Tecnico di Staff)	15 - 25
Direttore della Esecuzione dei Contratti di Servizi	20 - 25
Collaboratori del Direttore di Esecuzione	5 - 15
Incaricati delle Procedure di Affidamento	10 - 15
Incaricato Verifica Progetti	5 - 8
Incaricato Programmazione Spesa Investimenti	5 - 10
Incaricato Procedura di Conformità	5 - 10



12. La liquidazione degli incentivi avverrà, previo accertamento positivo delle varie attività e fasi svolte. L'accertamento è positivo, parzialmente positivo ovvero negativo in relazione al rispetto o meno delle tempistiche e/o agli aumenti di spesa imputabili ai dipendenti incaricati.

13. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, dei servizi o delle forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

14. In sede regolamentare vanno definiti i criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.

TITOLO VI – SEZIONE POLIZIA LOCALE

Art. 17

Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato

1. Le ore di servizio aggiuntivo del personale, rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, impiegato per le attività di sicurezza e di polizia stradale necessarie per lo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato, ai sensi dell'art.22, comma 3-bis, del D.L. n. 50/2017 e nei limiti da questo stabiliti, sono remunerate secondo quanto disciplinato con apposito Regolamento Comunale.

2. Le ore aggiuntive non concorrono alla verifica del rispetto del limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario, di cui all'art. 14, comma 4, del C.C.N.L. dell'1.4.1999 e all'art.38, comma 3, del C.C.N.L. del 14.9.2000 e non rientrano nel tetto massimo spendibile per i compensi per lavoro straordinario, di cui al medesimo art.14 del C.C.N.L. dell'1.4.1999.

Art. 18

Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D.Lgs. n.285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:

- a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l'adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali;
- b) finalità assistenziali, nell'ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell'art. 72;
- c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale. Tali obiettivi rientrano nel piano della performance secondo la disciplina del l'art.67 comma 5 lett. b).

2. Per le suddette finalità l'Amministrazione annualmente, con apposita delibera di Giunta, provvede alla destinazione delle risorse ex art. 208 CdS ed assegna uno specifico fondo in percentuale a quanto riscosso l'anno precedente.

3. La liquidazione delle somme di cui sopra verrà effettuata al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI APPLICABILI A PARTICOLARI TIPI DI LAVORO

Art. 19

Incentivi e compensi previsti da specifiche disposizioni di Legge

1. In questo articolo sono indicate le fattispecie che concretamente ricorrono tra quelle riconducibili all'art. 68, comma 2, lett. g), del C.C.N.L. 21/05/2018, ed inoltre la disciplina della destinazione delle economie derivanti dall'eventuale attuazione dei Piani di Razionalizzazione ai sensi dell'art. 16, comma 5, del D.L. 98/2011 (convertito in legge n. 111/2011).

2. Di seguito, si dà elencazione delle principali casistiche, che si intendono implicitamente ed automaticamente collegate alle relative regolamentazioni/disposizioni che ne disciplinano l'erogazione:

- a) Art.67, comma 3, lett. a), somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997», si riferisce a:
 - proventi da sponsorizzazioni;
 - proventi derivanti da convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
 - contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.



b) art.67 comma 3 lett. c) somme derivanti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale, si riferisce a:

- ✓ incentivi per le funzioni tecniche (art. 113 D.L.gs. 50/2016, come modificato dal D.L.gs. n. 56/2017);
- ✓ compensi per avvocatura interna (art. 27 C.C.N.L. 14.09.2000 e R.D.L. 1578/1933);
- ✓ incentivi per il recupero dell'evasione ICI (art. 59 comma 1, lettera p) D.L.gs. 446/1997);
- ✓ diritti e oneri destinati a finanziare l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario (art. 32, comma 40 del D.L. 269/2003).

3. Per i soggetti percettori di tutte o alcune delle fattispecie di cui sopra che siano anche beneficiari del premio di produttività all'art. 12 del presente contratto è previsto un meccanismo di regolazione del rapporto tra i due emolumenti.

4. Per i soggetti percettori di tutte o alcune delle fattispecie di cui sopra che siano anche beneficiari della retribuzione di risultato all'art. 9 del presente contratto è previsto un meccanismo di regolazione del rapporto tra i due emolumenti.

Art. 20

Indennità di turno

1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere.

2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all'articolazione adottata dall'ente.

3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri:

- a) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
- b) l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;
- c) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;
- d) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero continuativo di almeno 10 ore;
- e) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.

4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10.

5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:

- a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. C) del C.C.N.L. del 9.5.2006;
- b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. C) del C.C.N.L. del 9.5.2006;
- c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. C) del C.C.N.L. del 9.5.2006.

6. L'indennità di cui al comma 5, è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse del Fondo salario accessorio.


8. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all'art. 27, comma 4 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.

9. Il fondo per finanziare l'indennità di turno è costituita nell'importo di € 1.782,54.

Art. 21

Salario accessorio del personale a tempo determinato

1. Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o superiore ad un anno concorre agli incentivi ed ai compensi precedentemente indicati, alle condizioni tutte specificate nel presente Contratto Decentrato Integrativo.



Art.22

Salario accessorio del personale a part-time

1. Il personale assunto, con contratto a part-time orizzontale o verticale, in linea generale concorre agli incentivi ed ai compensi precedentemente indicati, in misura proporzionale al regime orario adottato, fatte salve le condizioni tutte specificate nel presente Contratto Decentrato Integrativo.

TITOLO VIII – FORMAZIONE E SICUREZZA

Art. 23


Formazione e aggiornamento

1. L'Ente promuove e favorisce forme di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione, e se necessario la riqualificazione professionale, del personale inquadrato in tutte le categorie e profili professionali, nel rispetto della vigente normativa che regola la materia e del presente CCDI.
2. Le attività formative sono programmate nei piani della formazione del personale. I suddetti piani individuano le risorse finanziarie da destinare alla formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali.
3. Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all'1% del monte salari relativo al personale destinatario del presente CCNL, comunque nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali. Ogni anno verrà comunicato alle parti sindacali l'importo destinato alla formazione e aggiornamento del personale.
4. Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano tutti i dipendenti, compreso il personale in distacco sindacale. Le amministrazioni individuano i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base dei fabbisogni formativi, garantendo comunque pari opportunità di partecipazione e prevedendo una rotazione del personale.
5. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall'amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico della stessa amministrazione.
6. Le attività sono tenute, di norma, durante l'orario ordinario di lavoro. Qualora le attività si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. Qualora l'attività formativa si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata, si considera il tempo eccedente come lavoro straordinario.
7. Nell'ambito dei piani di formazione possono essere individuate attività di formazione che si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle competenze acquisite, da parte dei soggetti che l'hanno attuata.
8. I piani di formazione possono definire anche metodologie innovative quali formazione a distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione mista (sia in aula che sul posto di lavoro), comunità di apprendimento, comunità di pratica.
9. Gli enti possono assumere iniziative di collaborazione con altri enti o amministrazioni finalizzate a realizzare percorsi di formazione comuni ed integrati.

Art. 24

Sicurezza nei luoghi di lavoro

1. In applicazione all'art. 7, comma 4, lettera m), del C.C.N.L. 21.05.2018, le parti si accordano per l'approvazione delle seguenti linee di indirizzo e criteri generali in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
 - a) L'Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché alla prevenzione delle malattie professionali.
 - b) In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con il Medico Competente verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiature degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e ausiliarie e di coloro che percepiscono le indennità di disagio e rischio, dare attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano videoterminali.
 - c) L'Amministrazione s'impegna ad adottare le misure necessarie perché la tutela della salute nei luoghi di lavoro comprenda non solo il benessere fisico, ma anche quello mentale e sociale, così come indicato dalla recente normativa in materia di sicurezza.
 - d) Nei limiti delle disponibilità di bilancio l'Amministrazione assegna risorse finanziarie congrue per la realizzazione degli interventi derivanti dall'analisi di cui al precedente comma.



- e) L'Amministrazione deve coinvolgere, consultare, informare e formare il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza in applicazione della normativa vigente, e si impegna altresì a realizzare un piano pluriennale di informazione e formazione su tutto il personale in materia di sicurezza di salute e dei rischi, attraverso moduli formativi periodicamente ripetuti in relazione all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi.
- f) La valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D. lgs 81/2008, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress da lavoro-correlato, in applicazione dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

PARTE SECONDA ECONOMICA 2022

TITOLO I – PARTE ECONOMICA

Art. 25

Costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2022

1. Con determinazione dirigenziale n. 37 reg. gen. n. 238 del 13.06.2022 è stato costituito il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 da ripartire in sede di contrattazione decentrata integrativa, con le seguenti risultanze:

DESCRIZIONE	2022	FUORI FONDO 2022
Risorse stabili		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - (Art. 67, comma 1) - COMPRENDE RIDUZIONE PER PERSONALE ATA - RIA NON RECUPERABILE NEL PERIODO 2010/2013 E ANNO 2015 - COMPRENDE ANCHE RIDUZIONE STABILE PERIODO 2011/2014	42.126,10	
INCREMENTO ART. 67, COMMA 2 LETT. A - EURO 83,20 X DIP IN SERVIZIO AL 31.12.2015 DA ANNO 2019 (N. DIPENDENTI FT X 83,20)	-	1.164,80
INCREMENTO ART. 67, COMMA 2 LETT. B - DIFFERENZIALI PEO	-	973,18
Incremento 0,20% MONTE SALARI 2001 - (art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018) - Vedi orientamento ARAN CFL 15	-	-
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - ART. 67, COMMA 2, LETT. C)	1.996,19	
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - ART. 67, COMMA 2, LETT. C) Anno 2017	2.231,58	
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - ART. 67, COMMA 2, LETT. C) Anno 2018	1.208,87	
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - ART. 67, COMMA 2, LETT. C) Anno 2019	1.100,19	
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - ART. 67, COMMA 2, LETT. C) Anno 2020	-	
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - ART. 67, COMMA 2, LETT. C) Anno 2021	2.290,86	
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001 - ART. 67, COMMA 2, LETT. C)	-	
IMPORTI PER TRASFERIMENTO FUNIONI ... UNIONI - ART. 67, COMMA 2, LETT E)	-	
IMPORTO CORRISPONDENTE A EVENTUALI MINORI ONERI PER RIDUZIONE STABILE PERSONALE DIRIGENZIALE MAX 0,20% DEL MS ANNUO DELLA STESSA DIRIGENZA - ART. 67, COMMA 2, LETT. F)	-	
RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - ART. 67, COMMA 2, LETT. G	105,00	
INCREMENTO X AUMENTO D.O. E ART. 67, COMMA 2, LETT. H)	-	
INCREMENTO PER RIDUZIONE DELL'IMPORTO DESTINATO ALLE P.O. ART. 15, COMMA 7	-	
Art. 20, comma 3, D.Lgs. 75/2017 ... (circolare 2/2018 DFP) - Incremento per personale stabilizzato con utilizzo risorse di cui all'art. 9, comma 28, del D. L. 78/2010	-	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA A FAR DATA DALL'ANNO 2015 ... APPLICAZIONE ART. 9, COMMA 2BIS, DEL D.L. 78/2010 - CON SEGNO MENO	-4.490,40	
	-	
TOTALE RISORSE STABILI	46.568,39	



Risorse variabili soggette al limite

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONE.... (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, COMMA 3, LETT. A	-	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67, COMMA 3, LETT. C (SPECIFICARE) (ES. ICI PER LE SOMME ANCORA DA INCASSARE)	-	
RIA CESSATI NELL'ANNO PARTE VARIABILE IN DODICESIMI - ART. 67, COMMA 3, LETT. D)	2.201,40	
MESSI NOTIFICATORI - INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 54 DEL CCNL 14/09/2000 - ART. 67, COMMA 3, LETT. F)	-	
RISORSE PER FINANZIAMENTO REGIONALE PIM (SERVIZIO CIVILE)	-	
INTEGRAZIONE 1,2% - ART. 67, COMMA 3, LETT. H)	-	
RISORSE PER IL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI ENTE ANCHE DI MANTENIMENTO (EX ART. 15 COMMA 5 DEL CCNL 01/04/1999 - ART. 67, COMMA 3, LETT. I -	-	
RISORSE PER IL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI ENTE ANCHE DI MANTENIMENTO (EX ART. 15 COMMA 5 DEL CCNL 01/04/1999 - ART. 67, COMMA 3, LETT. I - PIANO CASA - DELIBERA CDC MARCHE N. 9/2011	-	
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	2.201,40	-

Risorse variabili NON soggette al limite

ECONOMIE FONDO (DI PARTE STABILE) NON UTILIZZATE NELL'ANNO PRECEDENTE - ART. 67, COMMA 1)	-	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 67, COMMA 3, LETT. E)	-	
ISTAT	500,00	
ART. 113 D. LGS. 50/2016 INCENTIVO UFFICI TECNICI - ANCHE PER SERVIZI E FONITURE ART. 67, COMMA 3, LETT. C	2.000,00	
COMPENSI COMPONENTI DELL'UFFICIO DI COORDINAMENTO E DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DISCARICA	16.000,00	
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	18.500,00	
TOTALE RISORSE VARIABILI	23.201,40	

Totale fondo

PARTE STABILE SOGGETTA AL LIMITE	46.568,39
PARTE STABILE NON SOGGETTA AL LIMITE	2.137,98
PARTE VARIABILE NON SOGGETTA AL LIMITE	18.500,00
PARTE VARIABILE SOGGETTA AL LIMITE	2.201,40
TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	48.769,79
TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	20.637,98
TOTALE	69.407,77

Determinazione delle risorse accessorie 2022

VOCI NON SOGGETTE AL LIMITE PARTE STABILE	2.137,98
VOCI NON SOGGETTE AL LIMITE PARTE VARIABILE	18.500,00
TOTALE FONDO DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL LIMITE	48.769,79
TOTALE FONDO COMPRENSIVO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL LIMITE	69.407,77
TOTALE FONDO 2022	48.769,79
LIMITE FONDO 2016	40.204,41
RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO PER RISPETTO LIMITE 2016	-8.565,39
LIMITE FONDO 2022 PARTE STABILE (Art. 23, comma 2, D.L.gs 25.05.2017, n. 75)	40.204,41
POTENZIALE UTILIZZABILE	42.342,39
SOMME NON CONCORRENTI DI PARTE VARIABILE	18.500,00
TOTALE COMPLESSIVO	60.842,39
NETTO FONDO DISPONIBILE	60.842,39



FINALE UTILIZZABILE	
NETTO FONDO DISPONIBILE PROVVISORIO	60.842,39
LIMITE FONDO 2016	40.204,41
FONDO P.O. 2022	-20.376,96
RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	18.500,00
INCREMENTO NON SOGGETTO AL LIMITE	2.137,98
DECURTAZIONE PO (ART. 33 CO 2, ULT. CAP. D.L. 30.04.2019, N. 34)	-460,35
DECURTAZIONE NON PO (ART. 33 CO 2, ULT. CAP. D.L. 30.04.2019, N. 34)	-10.964,89
TOTALE PROVVISORIO	8.402,21
DETRATTE SOMME NON CONTRATTABILI	-8.329,29
RESTANO	72,92
SOMME CONTRATTABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	20.637,98
TOTALE FONDO SPENDIBILE 2022	20.710,90
DI CUI VINCOLATO	18.500,00
PARZIALE PARTE DI FONDO CONTRATTABILE	2.210,90
TOTALE PARTE DI FONDO CONTRATTABILE	49.417,15
TOTALE RISORSE DECENTRATE 2022	49.417,15

legenda:

Le somme destinate alla contrattazione decentrata sono state determinate applicando l'art. 23, comma 2, D.L.gs 25.05.2017, n. 75, il quale prevede che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. La riduzione della parte stabile del fondo per l'importo di € **8.565,39** consente di far rispettare quanto disposto dall'art. 23, comma 2, D.L.gs 25.05.2017, n. 75.

Ai sensi dell'art. 33, comma 2, ultimo capoverso, D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito in legge 28.06.2019, n. 58, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del D.L.gs 25.05.2017, n. 75, va adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, delle risorse per remunerare il salario accessorio, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018, con le seguenti risultanze:

PERSONALE NON P.O.			
DESCRIZIONE	IMPORTO	FONDO	N. DIPENDENTI
Valore medio 2018	€ 3.654,94	€ 40.204,41	11
Valore medio 2022	€ 5.025,55	€ 40.204,41	8
Incremento valore medio	+ € 1.370,61	€ 29.239,52	8
Decurtazione su fondo 2022			-€ 10.964,89

PERSONALE P.O.			
DESCRIZIONE	IMPORTO	FONDO P.O.	N. DIPENDENTI
Valore medio 2016	€ 12.911,52	€ 25.823,04	2
Valore medio 2018	€ 11.089,65	€ 22.179,30	2
Valore medio 2022	€ 11.550,00	€ 46.200,00	4
Decurtazione su fondo 2022			-€ 460,35

Art. 26

Criteria di ripartizione del Fondo risorse decentrate anno 2022

1. Il presente contratto collettivo integrativo prevede la ripartizione del fondo 2022 per i seguenti istituti:

- a) Progressioni orizzontali storiche
- b) Comparto
- c) Indennità di turno
- d) Indennità di disagio
- e) Incentivo funzioni tecniche
- f) Compenso Ufficio Speciale Discarica
- g) Compensi ISTAT

2. Il totale Fondo da distribuire per l'anno 2022 € **49.417,15** viene evidenziato nel seguente prospetto:



UTILIZZO FONDO		
RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Art. 68 comma 1 Ccnl 21.05.2018	Indennità di comparto	2.882,38
Art. 68 comma 1 Ccnl 21.05.2018	Progressioni orizzontali storiche	3.494,47
	Oneri di riclassificazione (personale riclassificato ancora in servizio)	1.952,44
Art. 23 Ccnl 21.05.2018	Importo destinato a compensare l'indennità di turno	1.782,54
Art. 70 bis lett. a) Ccnl 21.05.2018 Attività disagiate	Importo destinato a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C	428,36
Art. 68 Ccnl 21.05.2018	<ul style="list-style-type: none"> • premi correlati alla performance organizzativa • premi correlati alla performance individuale 	0,00 0,00
Art. 92 Dlgs 50/2016	Incentivo funzioni tecniche	2.000,00
determinazione n. 27 del 30.04.2021	Compenso componenti Ufficio di Coordinamento e Direzione tecnico-amministrativa per la gestione dell'impianto Discarica	16.000,00
Art. 14, comma 5, del CCNL 1.4.1999	Compensi ISTAT	500,00
	TOTALE	29.040,19
	Fondo P.O anno 2022	20.376,96
	TOTALE RISORSE DECENTRATE 2022	49.417,15

Come di seguito dettagliato:

1. **INDENNITA' DISAGIO € 428,36** da riconoscere ai due dipendenti cat. B e al dipendente di cat. C addetti al Servizio II – Amministrativo e affari generali per lo svolgimento di attività disagiate.
2. **INDENNITA' DI TURNO € 1.782,54**, da corrispondere nella stretta osservanza delle disposizioni contrattuali al personale di cat. C addetto al Servizio IV – Servizio Polizia Locale.
3. **ISTAT € 500,00** come da disposizioni ministeriali.
4. **INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE € 2.000,00** come da regolamento.
5. **COMPENSO COMPONENTI UFFICIO DI COORDINAMENTO E DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DISCARICA € 16.000,00** come da atto di costituzione
6. **PRODUTTIVITA' € 0,00** atteso la limitata disponibilità di fondi.

Art.26

Ufficio di Coordinamento e Direzione tecnico-amministrativa per la gestione dell'impianto Discarica

L'ente ha istituito l'Ufficio Speciale "Ufficio di Coordinamento e Direzione tecnico-amministrativa per la gestione dell'impianto Discarica" con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 12.03.2015.

L'Ufficio in esame è stato ridefinito con determinazione n. 27 del 30.04.2021, destinando all'uopo la complessiva somma di € 16.000,00, da assegnare come segue:

DIPENDENTE	IMPORTO PREVISTO	IMPUTAZIONE
MANGO FRANCO	4.000,00	1953
MODARELLI PASQUALE	5.000,00	1953
TITO EGIDIO	7.000,00	1953
TOTALE	16.000,00	

Si tratta di risorse finanziate con le entrate derivanti dalla gestione della Discarica e perciò allo stato sono inserite tra le risorse variabili del fondo non soggette al limite.

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI

Art.27

Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dal presente CDI, in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro nel tempo vigenti.

